



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**DIRETTIVA SU  
SANZIONI DISCIPLINARI PER L' INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELLA  
FORMAZIONE CONTINUA**



Visto il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275;

Visto l'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137: "Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

Visto il "Regolamento per la Formazione Continua dei Periti industriali e Periti industriali laureati" adottato in data 24 gennaio 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato dal Ministro della Giustizia in data 30 novembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Viste le "Linee guida sulla Formazione Continua" in applicazione del Regolamento suddetto;

Visto l'art.7 del vigente Codice Deontologico recante le "Norme di deontologia professionale dei periti industriali e periti industriali laureati";

Considerato l'esercizio della giurisdizione domestica, residua ai Consigli Nazionale degli ordini professionali in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione, con riferimento alla iscrizione all'albo, alla materia elettorale e alle sanzioni disciplinari, che riguardano anche l'inosservanza delle norme ordinistiche sulla formazione continua, costituente illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 5, lettera b) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e dell'art.7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;

Ritenuto di dover impartire alcune direttive, per stabilire criteri di uniformità di comportamento dei Consigli di disciplina territoriali nella valutazione del comportamento costituente illecito disciplinare rispetto alla graduazione e proporzionalità della sanzione da comminare in caso di inosservanza dell'obbligo formativo;

il CNPI con atto n. 61/10 del 9 maggio 2019 ha deliberato quanto segue:

Come è noto, la Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è normativamente obbligatoria (art.7, comma 1, D.P.R. n.137 del 2012)<sup>1</sup>, è realizzata in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 5, lettera b) del D.L. n. 138 del 2011<sup>2</sup>, ed è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine e che l'Ordine Territoriale è tenuto ad una verifica dell'adempimento formativo degli iscritti, stabilito all'art. 8, comma 1 del Regolamento per la Formazione Continua, che impone il raggiungimento di 120 CFP nel quinquennio.

La violazione dell'obbligo formativo quinquennale (mancato raggiungimento dei suddetti 120 CFP nel quinquennio) costituisce illecito disciplinare (vedi art. 2 comma 5 delle Linee Guida sulla

<sup>1</sup> "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e il costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare"

<sup>2</sup> "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, ... La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione"



formazione continua e fermo restando che l'inadempienza del minimo annuale di 15 CFP non costituisce illecito disciplinare ma, per quest'ultima, è opportuna una comunicazione di sollecito all'ottemperanza del percorso formativo obbligatorio da parte dell'Organismo Territoriale), come previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 2012 e come ribadito dall'art.7 del vigente Codice deontologico<sup>3</sup>.

La giurisprudenza, anche per altri ordinamenti professionali, è univoca e pacifica nel confermare la valenza disciplinare dell'omesso raggiungimento dei crediti formativi minimi prefissati da ciascun regolamento. L'Ordine Territoriale, quale organo vigilante, comunica pertanto doverosamente al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che non risultino in regola con l'obbligo formativo, per l'esercizio dell'azione disciplinare secondo i comuni principi regolamentari.

Restano ferme le cause di esenzione temporanea dall'impegno formativo di cui all'art.8, comma 2 e 3 del Regolamento di Formazione Continua, nonché la autorizzata riduzione a 40 del numero minimo di crediti per il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età (art.8, comma 7 del Regolamento per la Formazione Continua).

Finalità di questa direttiva è quella di fornire criteri ed indicazioni univoche agli Ordini Territoriali e ai Consigli di disciplina territoriali, che sono chiamati a garantire, nell'autonomia decisionale che connota tali soggetti, l'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale dell'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che non osservino le norme ordinistiche sulla formazione continua, in ossequio ai principi di obbligatorietà dell'azione disciplinare, di parità di trattamento di casi identici e di proporzionalità nella scelta della sanzione da comminare, anche al fine di prevenire contenziosi fondati sulla inosservanza di tali principi generali, nel caso siano adottate misure sanzionatorie non univoche né proporzionali sul territorio nazionale.

Il CNPI dunque, fermo restando la potestà di emettere pareri sulla interpretazione dei regolamenti adottati dalla professione, giusto quanto dispone l'art. 14, comma 2, D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, nonché in ragione della funzione di giurisdizione domestica in materia di sanzioni disciplinari, in virtù della VI Disposizione Preliminare alla Costituzione;

Visto il "Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare" del 26 giugno 2015 che:

- all'art. 3, comma 2. prevede: "...tutte le sanzioni sono inflitte dal Collegio di disciplina territoriale, seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti." e,
- all'art. 4, comma 2. prevede: "Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia del procedimento penale",

stabilisce i seguenti criteri:

---

<sup>3</sup> "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni perito industriale e perito industriale laureato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo i regolamenti fissati dall'ordine. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare"



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- a) Ogni violazione alle norme ordinarie sulla formazione continua va sempre valutata, tenuto conto che concorrono alla configurazione dell'illecito disciplinare due profili: *oggettivo* (il fatto storico commesso, ovvero il mancato raggiungimento dei 120 CFP nel quinquennio 40 CFP in regime "ridotto", 15 CFP in materia deontologica e simili, fermo restando che l'inadempienza del minimo annuale di 15 CFP non costituisce illecito disciplinare ma, per quest'ultima, è opportuna una comunicazione di sollecito all'ottemperanza del percorso formativo obbligatorio da parte dell'Organismo Territoriale) e *soggettivo* (elemento psicologico, dolo o colpa), la cui mancanza esclude la valenza disciplinare della omissione formativa. Si pensi al frequente caso di documentate patologie mediche personali o familiari ostative al raggiungimento del numero minimo di crediti quinquennali, o di altri eventi fortuiti o di forza maggiore (terremoti, eventi imprevedibili etc.), che costituiscono il presupposto per l'esenzione dall'impegno formativo (art. 8, comma 2. del Regolamento per la Formazione Continua).
- b) A fronte della concorrenza dei profili *oggettivo* e *soggettivo*, al fine di comminare una sanzione adeguata e proporzionata rispetto alle situazioni relative al caso concreto, l'organo disciplinare deve valutare eventuali circostanze attenuanti o aggravanti non tipizzate e, soprattutto la recidiva, ovvero la presenza di identica omissione formativa nel quinquennio precedente a quello al vaglio disciplinare.
- c) Le direttive fornite dal CNPI, pur costituendo un parametro cardinale di orientamento per i Consigli di disciplina territoriali, possono essere disattese con congrua motivazione in merito alle cause che hanno determinato la deroga, descrivendo nella parte motiva del provvedimento casi comprovati di particolare complessità o in presenza di peculiarità specifiche.
- d) Premesso che la soglia minima di crediti formativi da raggiungere nel quinquennio è 120 CFP, con modalità diversificate, così come specificato nel regolamento 24 gennaio 2013 e succ. mod. e nelle connesse Linee Guida e che anche l'inosservanza minimale di tale soglia assurge *ex lege* a valenza disciplinare, si ritiene di fornire, in ossequio al principio di proporzionalità, queste indicazioni sul piano sanzionatorio:
1. la possibilità di colmare il deficit formativo compreso tra 90 e 120 CFP nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi dell'ulteriore quinquennio già in corso. Tale disposizione è attuata con delibera dell'Ordine Territoriale, senza comunicazione al Consiglio di Disciplina; in caso di ulteriore inadempimento dopo 6 mesi, l'illecito va segnalato al Consiglio di disciplina e si prevede la sanzione dell'*avvertimento*;
  2. l'*avvertimento* va inflitto a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 90 crediti formativi, nelle forme previste dall'art. 12 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275<sup>4</sup>, senza ricorrere al Consiglio di Disciplina<sup>5</sup>. I crediti formativi mancanti dovranno

<sup>4</sup> Art. 12 R.D. n. 275/1929 - L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Comitato il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il Comitato sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolta, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

<sup>5</sup> Art. 11 R.D. n. 275/1929 - Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di



- essere in ogni caso recuperati nel semestre successivo alla scadenza del quinquennio di riferimento e vanno ad aggiungersi ai 120 CFP previsti per il quinquennio seguente. ;
3. la *censura* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 40 crediti formativi;
  4. la *sospensione dall'esercizio della professione fino a un mese* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 20 crediti formativi;
  5. in ogni caso, il mancato raggiungimento integrale dei 15 crediti formativi nel quinquennio, in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine previsti dall'art.5, comma 2 delle Linee guida sulla Formazione Continua comporta, per la centralità di tale formazione, in ogni caso la sanzione dell' *avvertimento*.
- e) In caso di autorizzata riduzione a 40 del numero minimo di crediti formativi per coloro che abbiano superato il 65° anno di età (art.8, comma 7 del Regolamento per la Formazione Continua) e in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di crediti formativi (120 CFP) previsti dal Regolamento per la Formazione Continua, la direttiva sui parametri sanzionatori va così rimodulata:
1. la possibilità di colmare il deficit formativo compreso tra 30 e 40 CFP nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi dell'ulteriore quinquennio già in corso. Tale disposizione è attuata con delibera dell'Ordine Territoriale, senza comunicazione al Consiglio di Disciplina; in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo nel termine dei 6 mesi concessi per adempiere, tale comportamento costituisce illecito disciplinare va sanzionato con la sanzione dell'*avvertimento*;
  2. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo sulla formazione continua nei termini, di cui al punto 1, l'Ordine territoriale irrogherà la sanzione dell'*avvertimento*, nelle forme previste dall'art. 12 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275, senza ricorrere al Consiglio di Disciplina. I crediti formativi mancanti dovranno essere in ogni caso recuperati nel semestre successivo alla scadenza del quinquennio di riferimento e vanno ad aggiungersi ai 120 CFP previsti per il quinquennio seguente.
  3. In materia di formazione continua, la sanzione dell'*avvertimento* può essere comminata soltanto una volta. Restano ferme le disposizioni relative alla recidiva ovvero di reiterazione dell'inadempimento all'obbligo formativo per il quinquennio successivo.
  4. l' *avvertimento* va inflitto a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 30 crediti formativi;
  5. la *censura* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 13 crediti formativi;
  6. la *sospensione dall'esercizio della professione fino a un mese* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 7 crediti formativi;

---

sei mesi; d) la cancellazione dall'albo . L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

La ratio, posta alla base della mancata trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina, sta nella natura stessa della sanzione disciplinare, prevista dal regolamento professionale, e dalle modalità di notificazione della medesima, inviata con posta raccomandata (v. art. 11 co. 2 R.D. 275/29), atualizzando la disposizione, con posta elettronica certificata, avente pari valore legale, a firma del Presidente dell'ordine territoriale, rispetto ad un comportamento, che, attraverso la fattispecie regolata dalla direttiva, diventa un comportamento illecito tipico sotto il profilo disciplinare, cui è attribuita una sanzione altrettanto tipica, l'avvertimento, che viene irrogata con le forme dell'art. 12 del regolamento professionale, previa istruttoria che garantisce il diritto alla difesa e il contraddittorio tra le parti. A norma delle disposizioni professionali vigenti, i termini "pena", "pena disciplinare" e "sanzione" sono utilizzati alternativamente e vanno intesi come sinonimi.



7. in ogni caso, il mancato raggiungimento integrale dei 15 crediti formativi nel quinquennio in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine previsti dall'art. 5, comma 2 delle Linee guida sulla Formazione Continua comporta, per la centralità di tale formazione, in ogni caso la sanzione dell'*avvertimento*.

- f) Per periodi a regime "*misto*" (*normale, ridotto, con esenzione*) si determina il limite minimo di CFP nel quinquennio in relazione alla quota parte dei mesi trascorsi nei rispettivi regimi.

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "*misti*" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

- sei mesi di "*esenzione*" nel regime "*normale*":  $54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP}$  nel quinquennio;
- otto mesi di "*esenzione*" nel regime "*ridotto*":  $52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP}$  nel quinquennio;
- quaranta mesi di regime "*normale*" e venti mesi di regime "*ridotto*":  $(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP}$  nel quinquennio.

- g) L'attività formativa riguardante etica, deontologia, ecc., con obbligo di 15 CFP/quinquennio, non è soggetta al regime di riduzione per chi abbia superato il 65° anno di età (art. 5, comma 2. delle Linee guida).
- h) In ogni ipotesi di inosservanza di precetti in materia di formazione, in caso di *recidiva* perfezionata nel quinquennio successivo a quello in cui si è già patita una qualsiasi sanzione disciplinare per inadempienza all'obbligo di formazione continua, l'organo disciplinare dovrà adottare la sanzione immediatamente più elevata rispetto a quella che sarebbe spettata ove non ci fossero stati i presupposti della *recidiva*. Stesso criterio si adotterà per la 2<sup>a</sup> e le successive *recidive*.
- i) La sanzione della sospensione non esonera il professionista dall'obbligo della formazione continua nel periodo di sospensione.
- l) L'impegno formativo è escluso per i professionisti, di cui all'art. 1 lettera v) delle Linee guida sulla formazione continua, che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, dichiarino di non esercitare effettivamente la professione regolamentata di perito industriale, previo rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr. e art. 483 del codice penale. La dichiarazione di non esercitare effettivamente la professione regolamentata, rientra tra le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e, per l'effetto, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Nel caso l'autocertificazione sostitutiva di atto notorio contenga dichiarazioni false o mendaci e/o formino o utilizzino atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità mendaci, integrano una fattispecie di illecito, perseguibile in sede civile e penale, oltre a costituire illecito disciplinare.
- m) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 DPR 445/2000 e succ. mod. ed integr., fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 DPR cit., qualora dal controllo, di cui all'articolo 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici



eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

- n) Gli albi professionali sono pubblici. La sanzione disciplinare applicata da un Ordine professionale non è segreta e il cittadino può conoscerla. Ogni provvedimento disciplinare deve essere annotato sull'albo professionale<sup>6</sup>.

Le indicazioni sul piano sanzionatorio, contenute nella presente direttiva e descritte nei punti precedenti, costituiscono una esemplificazione rispetto ai comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali previsti dalla legge ed espressi dal codice deontologico.

Tali indicazioni sono riepilogate nei prospetti semplificativi che seguono:

- Allegato A: Prospetto saldo CFP nel quinquennio;
- Allegato B: Prima recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo;
- Allegato C: Seconda recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo;
- Allegato D: Terza recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo.

Le presenti direttive trovano applicazione a tutti gli illeciti per violazione dell'obbligo formativo riscontrati dall'Organismo Territoriale al termine del quinquennio di riferimento. L'irrogazione di una sanzione disciplinare per inadempienza estingue l'obbligo della formazione continua per il quinquennio di riferimento.

---

<sup>6</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148") in Gazz.Uff. n. 189 del 14 agosto 2012) - Art. 3. Albo unico nazionale:

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

All'art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, il primo comma, nel confermare la natura pubblica degli albi territoriali, introduce l'obbligatorietà della annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tutti gli iscritti agli albi territoriali. Il comma 2 istituisce l'Albo Unico Nazionale. La novella regolamentare concerne proprio la previsione, che debbano essere riportati negli Albi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti. La norma fa chiaramente riferimento ai provvedimenti resi al termine di un procedimento disciplinare



## Allegato A

**Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all'obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.**

### Prospetto del saldo CFP nel quinquennio

Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
		120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"	100% CFP nel quinquennio Regime "misto"
<b>Sanzione</b>				
<i>Proroga di 6 mesi</i> <i>Avvertimento in caso di ulteriore inadempienza</i>	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
<i>Avvertimento</i>	2.	< 90 CFP	< 30 CFP	< 75% CFP
<i>Censura</i>	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
<i>Sospensione fino a 1 mese</i>	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
<i>Avvertimento</i>	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "misti" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

1. sei mesi di esenzione nel regime "normale":

$54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio;}$

2. otto mesi di esenzione nel regime "ridotto":

$52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio;}$

3. quaranta mesi di regime "normale", venti mesi di regime "ridotto":

$(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio.}$



## Allegato B

**Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all'obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.**

### Prima recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo

Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
Sanzione		120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"	100% CFP nel quinquennio Regime "misto"
Avvertimento	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
Censura	2.	< 90 CFP	< 30 CFP	< 75% CFP
Sospensione fino a 1 mese	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
Sospensione fino a 2 mesi	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
Censura	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "misti" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

- sei mesi di esenzione nel regime "normale":  
 $54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio};$
- otto mesi di esenzione nel regime "ridotto":  
 $52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio};$
- quaranta mesi di regime "normale", venti mesi di regime "ridotto":  
 $(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio}.$



### Allegato C

**Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all'obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.**

#### Seconda recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo

Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
Sanzione		120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"	100% CFP nel quinquennio Regime "misto"
<i>Censura</i>	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
<i>Sospensione</i> fino a 1 mese	2.	< 90 CFP	< 30 CFP	< 75% CFP
<i>Sospensione</i> fino a 2 mesi	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
<i>Sospensione</i> fino a 4 mesi	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
<i>Sospensione</i> fino a 1 mese	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15% CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "misti" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

1. sei mesi di esenzione nel regime "normale":

$54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio;}$

2. otto mesi di esenzione nel regime "ridotto":

$52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio;}$

3. quaranta mesi di regime "normale", venti mesi di regime "ridotto":

$(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio.}$



#### Allegato D

**Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all'obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.**

#### Terza recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo

Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
		120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"	100% CFP nel quinquennio Regime "misto"
Sanzione				
Sospensione fino a 1 mese	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
Sospensione fino a 2 mesi	2.	< 90 CFP	< 13 CFP	< 75% CFP
Sospensione fino a 4 mesi	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
Sospensione fino a 6 mesi	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
Sospensione fino a 2 mesi	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15% CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "misti" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

1. sei mesi di esenzione nel regime "normale":

$54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio;}$

2. otto mesi di esenzione nel regime "ridotto":

$52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio;}$

3. quaranta mesi di regime "normale", venti mesi di regime "ridotto":

$(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio.}$